

## Statuto

ART. 1-Costituzione e sede sociale

Si costituisce, **ai sensi della legge 266/91**, un'associazione denominata "Giovani Sorrisi", apolitica e senza fine di lucro. L'associazione ha sede In Via V.Hugo, 38 Reggio Emilia. Il Consiglio di Amministrazione può istituire altre sedi secondarie, uffici.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 -.L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione svolge le seguenti attività:

b. L'Associazione persegue, finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività gratuita a favore dei bambini affetti da tumori e leucemie.

2.3 Come strumento per il perseguimento dello scopo di cui sopra potrà:

- sensibilizzare le istituzioni, la classe medica e la società in generale in merito alla malattia , attraverso mezzi di comunicazione comuni come stampa, radio, tv, internet, etc.;
- creare una rete di persone affette dalla stessa malattia in modo da raggiungere una condizione di mutuo sostegno;
- sostenere attività di ricerca scientifica delle suddette patologie.
- intensificare rapporti con associazioni analoghe già esistenti sul territorio nazionale anche per coordinare attività di ricerca particolarmente impegnative.
- Aiutare concretamente in ogni modo possibile i bambini e le famiglie in difficoltà, qualsiasi sia la loro origine.
- Promuovere iniziative per sostenere le famiglie di bambini ammalati
- Organizzare iniziative di sollievo per i bambini ricoverati in oncologia e i loro familiari
- Promuovere iniziative per migliorare la qualità dell'assistenza dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia nei reparti pediatrici e del Day Hospiatl dove abitualmente i piccoli pazienti vengono seguiti e più in generla e negli ospedali
- Organizzare iniziative per aiutare i bambini ad affrontare la malattia in modo meno doloroso

2.4 L'Associazione può raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica diretta al raggiungimento degli scopi associativi nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui alla legge 266/91. A tal fine l'Associazione può:

- stipulare apposite convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, secondo le vigenti

#p#

disposizioni legislative;

- svolgere, in generale, attività produttive e commerciali marginali, ai sensi della legge 266/91;

- promuovere la raccolta di fondi necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione; a tale scopo il Consiglio dell'Associazione stabilisce i criteri fondamentali e le modalità particolari per la raccolta di fondi alle quali dovranno attenersi tutti i soci;

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e legati.

L'elencazione di cui al presente articolo ha valenza meramente esemplificativa potendo l'associazione promuovere ogni iniziativa utile per il conseguimento delle proprie finalità.

2.5 L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione svolge qualsiasi altra iniziativa che consenta il miglior proseguimento dei fini sociali.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea.

ART. 3 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stipulare convenzioni e accordi con altre associazioni o cooperative senza scopo di lucro che abbiano le stesse finalità per favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 - Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di buona volontà, che accettano gli scopi dell'associazione elencati nello Statuto.

L'ammissione a socio, deliberata nel Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle acriche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri. I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali

#p#

secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

E' dovere del socio all'atto dell'iscrizione versare la quota annua nella misura deliberata dall'assemblea su suggerimento del consiglio.

I soci hanno diritto alla tessera dell' Associazione.

I soci hanno diritto di partecipazione a tutte le attività dell' Associazione e di essere eletti negli organi direttivi.

ART. 5 - Doveri del socio sono:

- tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto, non tenere discorsi illeciti o contrari ai principi morali di una civile convivenza;

- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell' Associazione secondo le necessità organizzative delle attività sociali promosse dai responsabili eletti dall'assemblea.

ART.6 - L' Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio dell' associazione stessa.

ART. 7 - Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al Consiglio.

ART. 8 - Si decade dalla qualifica di socio:

- per recesso;

- per comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

- per mancato versamento della quota associativa per 1 anno trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.

L' esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

ART. 9 - Organi dell' Associazione sono:

- Assemblea dei soci

- Consiglio Direttivo

- Presidente

L' Associazione è diretta dal Consiglio eletto fra i soci in numero non inferiore a 3 e non superiore a 15.

Il Consiglio è eletto dall' assemblea a scrutinio segreto o palese. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

ART. 10 - Il Consiglio resta in carica per la durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

ART. 11 - Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente,

#p#

due Vice-Presidenti, il Segretario, l'Amministratore e i delegati alle varie attività.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- Predisporre il bilancio;
- Nominare il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

ART. 12 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni.

ART. 13 - I Vice-Presidenti coadiuvano e sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

L'Amministratore provvede alla gestione economica dell'Associazione.

ART. 14 - I delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le delibere del Consiglio.

ART. 15 - Il Consigliere assente a 3 (tre) riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 16 - Le riunioni del Consiglio, presiedute dal Presidente o dai Vice-Presidenti, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri ed approvate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 17 - Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni 6 mesi e straordinariamente quando il Presidente o almeno 2/3 dei consiglieri ne chiedano la convocazione.

ART. 18 - L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'assemblea ordinaria:

- nomina il Consiglio Direttivo
- elabora il programma delle attività annuali
- elabora le eventuali modifiche al regolamento interno
- approva il bilancio consuntivo e preventivo

ART. 19 - Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Consiglio le reputi necessarie o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno 1/10 dei soci: nel qual caso il Consiglio ha l'obbligo di indire la riunione entro quindici giorni dalla domanda.

#p#

ART. 20 - L'assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 21 - Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti. Trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

ART. 22 - Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente ART.2.

Art. 23 L'esercizio finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Eventuali avanzi d'egstione devonoe ssere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

art.24 - In caso di scioglimento dell' Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

art. 25 - Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del codice civile ed ad altre norme di Legge in materia.

F.to: CALDANA Monica, GALLONI Alessandra, GALLONI Stefania Andrea.